

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1989

che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità

(89/395/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la direttiva 79/112/CEE ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 86/197/CEE ⁽⁵⁾, prevede, in molti casi, delle possibilità di deroghe nazionali;

considerando che nella duplice prospettiva della realizzazione del mercato interno e di una migliore informazione di tutti i consumatori della Comunità è opportuno eliminare tali deroghe;

considerando, in particolare, che l'esperienza acquisita in seguito all'adozione della direttiva 79/112/CEE consente di renderla applicabile a ristoranti, ospedali, mense e altre collettività analoghe, in tutta la Comunità;

considerando che la data di conservazione minima ha dato buoni risultati; che tuttavia nell'interesse di una migliore protezione della salute pubblica deve esserle preferito un sistema di datazione più rigoroso nel caso di prodotti alimentari rapidamente deperibili da punto di vista microbiologico; che in caso di dubbio deve essere prevista una procedura comunitaria;

considerando che la presente direttiva concerne soltanto l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità e non il problema dell'autorizzazione o del divieto di irradiazione dei prodotti alimentari o dei loro ingredienti;

considerando tuttavia che, fatta salva una decisione a livello comunitario circa il merito, occorre sin d'ora riconoscere al consumatore il diritto di essere informato del trattamento

mediante irradiazione subito da un prodotto alimentare, quando questo è autorizzato; che a tale scopo è opportuno prevedere che su ogni prodotto così trattato debba figurare una dicitura adeguata; che tuttavia disposizioni specifiche relative ai prodotti composti contenenti un ingrediente precedentemente trattato con radiazioni ionizzanti saranno stabilite solo in occasione dell'adozione di una normativa concernente questo stesso trattamento d'irradiazione;

considerando che, per facilitare gli scambi tra gli Stati membri può essere previsto che nella fase precedente la vendita al consumatore finale soltanto l'indicazione degli elementi essenziali debba figurare sull'imballaggio esterno e che talune indicazioni obbligatorie che devono corredare un prodotto alimentare preimballato figurino soltanto sui relativi documenti commerciali;

considerando che in tutti i casi per i quali il Consiglio conferisce alla Commissione delle competenze per l'esecuzione di norme stabilite nel settore dei prodotti alimentari occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato permanente dei prodotti alimentari, istituito con la decisione 69/414/CEE ⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 79/112/CEE è modificata come segue:

1) il titolo della direttiva è sostituito dal titolo seguente:

«Direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità»;

2) il testo dell'articolo 1, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. La presente direttiva si applica anche ai prodotti alimentari destinati ad essere consegnati a ristoranti, ospedali, mense ed altre collettività analoghe, in appresso denominate "collettività"»;

3) all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) l'espressione «al consumatore finale» è sostituita dall'espressione «al consumatore finale ed alle collettività»;

⁽⁶⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1969, pag. 9.⁽¹⁾ GU n. C 124 del 28. 5. 1986, pag. 5 e GU n. C 154 del 12. 6. 1987, pag. 10.⁽²⁾ GU n. C 99 del 13. 4. 1987, pag. 65 e GU n. C 120 del 16. 5. 1989.⁽³⁾ GU n. C 328 del 22. 12. 1986, pag. 27.⁽⁴⁾ GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 144 del 29. 5. 1986, pag. 38.